



Proposta	n. PDEL-2026-21 del 19/02/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-18 del 20/02/2026
Oggetto	Servizio Affari istituzionali e Advocatura. Approvazione schema di Protocollo di Intesa con il Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza concernente la prevenzione e la repressione di condotte illecite ambientali.
Dirigente proponente	Servizio Affari Istituzionali e Advocatura - Fantini Giovanni
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno *20/02/2026* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

RICHIAMATO:

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

PREMESSO:

- che il Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna condividono l'opportunità di potenziare l'attività di controllo operando in modo coordinato e mediante azioni sinergiche, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di presidiare il territorio emiliano-romagnolo relativamente agli aspetti ambientali connessi alle attività di gestione rifiuti, alle aziende agricole e alla cantieristica navale;

CONSIDERATO:

- che, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, il Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna hanno predisposto uno schema di Protocollo di Intesa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare i rapporti di collaborazione in funzione dei rispettivi ruoli ed attribuzioni

nell'ambito del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive in materia ambientale;

RITENUTO:

- di individuare quale referente per Arpae Emilia-Romagna delle attività per l'attuazione del Protocollo il Responsabile del Servizio Indirizzi Tecnici, Cartografia, Gis della Direzione Tecnica;

RILEVATO:

- che il Protocollo di cui trattasi si applica alle attività inerenti gli impianti di gestione rifiuti, le aziende agricole, le attività di cantieristica navale presenti sul territorio emiliano-romagnolo e su ulteriori problematiche specifiche nell'ambito delle attività proprie delle parti;
- che l'attività di collaborazione sarà attuata sulla base di Programmi operativi annuali, definiti congiuntamente dalla Direzione Arpae e dal Comando Regionale, che definiranno anche il numero massimo di interventi fattibili;
- che il Protocollo di cui trattasi ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle parti, da manifestarsi almeno tre mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
- che lo stesso non comporta oneri finanziari diretti a carico dei soggetti sottoscrittori nè obblighi reciproci di trasferimento di risorse;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di Protocollo di Intesa con il Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'attivazione di un rapporto di collaborazione in materia di prevenzione e contrasto delle condotte lesive in materia ambientale;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Advocatura di Arpae, Avv. Giovanni Fantini, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è lo stesso Avv. Giovanni Fantini, Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Advocatura;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa con il Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza per l'attivazione di un rapporto di collaborazione in materia di prevenzione e contrasto delle condotte lesive in materia ambientale, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Protocollo sub A) si applica a tutte le attività inerenti gli impianti di gestione rifiuti, le aziende agricole, le attività di cantieristica navale presenti sul territorio emiliano-romagnolo e su ulteriori problematiche specifiche che saranno incontrate nell'ambito delle attività proprie delle Parti;
3. di stabilire che il Protocollo di cui trattasi ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno tre mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
4. di dare atto che lo stesso non comporta oneri finanziari diretti a carico dei soggetti sottoscrittori e obblighi reciproci di trasferimento di risorse;
5. di individuare per Arpa Emilia-Romagna quale referente delle attività per l'attuazione del Protocollo il Responsabile del Servizio Indirizzi Tecnici, Cartografia, Gis della Direzione Tecnica.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**Agenzia Regionale per la Prevenzione
Ambiente Energia Emilia-Romagna**



**Comando Regionale Emilia Romagna
Guardia di Finanza**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA

E

IL COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, (di seguito Arpae), con sede in via Po, 5 Bologna (BO), rappresentata dal Direttore Generale - Dott. Paolo Ferrecchi,

e

Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, (di seguito anche "Comando Regionale") rappresentato dal Comandante Regionale - Gen. Div. Paolo Kalenda,

di seguito "Parti",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente *"Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza", ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 e il Decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, recante *"Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia"*;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici. impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta";

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter (*"Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri"*);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 di *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*, con particolare riferimento all'articolo 47 (*"Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia"*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia"*, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13. comma 1, in base al quale *"La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente"*;

VISTA la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante *"Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna"* che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la

prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che ridenomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, recante “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili” ed in particolare l'art. 42 il quale prevede che la Regione stipuli protocolli d'intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale con particolare attenzione a settori a rischio quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra Arpae e il Comando Regionale Emilia Romagna, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

PREMESSO che

- Arpae, ai sensi della Legge Regionale n.13/2015 concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile contribuisce al mantenimento al miglioramento dell'ambiente in Emilia Romagna, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;
- Arpae è Ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Emilia Romagna ricomprese nella Legge Regionale di istituzione di Arpae (L.R. n.13/2015), tra cui le attività finalizzate al miglioramento della conoscenza ambientale e dell'efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell'Agenzia, anche in collaborazione con altri Enti;
- Nel “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” PIAO 2024 - 2026 sono definiti obiettivi strategici ed obiettivi operativi;
- la complessità degli aspetti ambientali richiede la definizione di un sistema di gestione multidisciplinare ed integrato che possa utilizzare le sinergie derivanti dalla convergenza di diversificate professionalità e specializzazioni;
- fatte salve le rispettive competenze degli Enti, il Comando Regionale della Guardia di finanza e Arpae condividono l'opportunità di un potenziamento dell'attività di controllo operando in modo coordinato e mediante azioni sinergiche, secondo principi di efficacia efficienza ed economicità, al fine di un costante presidio del territorio per gli aspetti ambientali connessi alle attività di gestione rifiuti, alle aziende agricole e alla cantieristica navale che insistono sul territorio emiliano-romagnolo;
- a tal fine il Comando Regionale della Guardia di finanza e Arpae hanno ravvisato l'opportunità di disciplinare i rapporti di collaborazione in funzione dei rispettivi ruoli ed attribuzioni, attraverso la stipula di un Accordo tra le Parti, al fine di coordinare i controlli sul territorio.

CONCORDANO

di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive in materia ambientale:
 - a. sulle attività inerenti agli impianti di gestione rifiuti (con particolare riferimento a centri di rottamazione, autodemolitori) e aziende agricole, al fine di perseguire la salvaguardia e la tutela delle matrici ambientali, in virtù delle reciproche esperienze, conoscenze, attività e competenze in materia;
 - b. sull'attività della cantieristica navale presente sul territorio emiliano romagnolo e, in particolare, in prossimità delle coste e territori limitrofi;
 - c. su ulteriori problematiche specifiche, che saranno incontrate nell'ambito delle attività proprie delle Parti e che necessiteranno di un approccio integrato, previa definizione congiunta delle modalità operative.
2. Per il Comando Regionale, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Per Arpae, la collaborazione di cui al comma 1, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi definiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, dalla pianificazione annuale e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per Arpae:
 - sul piano programmatico e ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Responsabile del Servizio Indirizzi Tecnici, Cartografia, Gis della Direzione Tecnica.
 - b. per il Comando Regionale, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - sul piano programmatico, il Comandante Regionale;
 - ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo di Stato Maggiore.

Articolo 3

(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, Arpae, ferma restando la propria autonomia operativa e nel rispetto degli obblighi di riservatezza derivanti dalla propria attività di Polizia Giudiziaria:

- a. mette a disposizione del Comando Regionale dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
 - b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
 - c. fornisce, nel limite delle proprie competenze istituzionali, input informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico- finanziaria;
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, il Comando Regionale:
- a. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio:
 - mette a disposizione di Arpae dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
 - segnalerà ad Arpae, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali dell'Arpae medesima limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Arpae, a sua volta, sempre nel rispetto dei suddetti obblighi di riservatezza, e laddove necessario al perseguimento dei fini del presente Protocollo d'Intesa, comunicherà al Comando Regionale eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
 - b. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della Regione Emilia Romagna, dello Stato e dell'Unione europea;
3. la realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018 le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti, limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- ARPAE: dirgen@cert.arpa.emr.it;

- Comando Regionale: bo0210000p@pec.gdf.it alla c.a. del Capo di Stato Maggiore e del Capo Ufficio Operazioni.

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e eventi formativi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati da Arpae e dal Comando Regionale, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni. L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiede il consenso delle Parti.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Programma Operativo Controlli)

1. L'attività di collaborazione di cui all'art.1 del presente accordo sarà attuata sulla base di Programmi operativi annuali, definiti congiuntamente dalla Direzione Arpae e dal Comando Regionale, che definiranno anche il numero massimo di interventi fattibili.

In particolare, i programmi operativi si articoleranno:

- su una prima definizione degli ambiti di attività prioritarie tra quelle di cui all'art.1 e su una preliminare fase conoscitiva e di acquisizione di dati e informazioni su tali attività;
 - su una successiva pianificazione annuale dell'attività di controllo, di norma congiunta, relativa agli aspetti ambientali di carattere generale (emissioni, scarichi, rifiuti, etc...) sulle attività individuate al comma precedente, modulata in relazione alla complessità dei controlli stessi.
2. Le pianificate priorità di intervento sul territorio potranno anche essere rivalutate in relazione a fatti, informazioni ed eventi ignoti al momento della stesura del Programma operativo, informandone la Direzione Tecnica Arpae ed il Comando Regionale.

La Direzione tecnica di Arpae si impegna, inoltre, a monitorare le attività che saranno effettuate nell'ambito del Programma operativo, informando per la condivisione, il Comando Regionale.

Articolo 6

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:
 - a. ha una durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;

- b. in qualunque momento della sua vigenza può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
- a. Arpac: dirgen@cert.arpa.emr.it;
 - b. Comando Regionale: bo0210000p@pec.gdf.it.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge n.241/90.

Bologna, xxxxx

per

IL COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
GUARDIA DI FINANZA

f.to digitalmente

IL COMANDANTE

(Gen. Div. Paolo Kalenda)

per

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA

f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Ferrecchi)